



## Circolare n. 09\_2016 del 8.11.2016

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

### OGGETTO: DECRETO FISCALE - ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA - SPESOMETRO TRIMESTRALE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA - DISTRIBUTORI AUTOMATICI - VOLUNTARY DISCLOSURE

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza il 24 ottobre scorso è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, contenente alcune novità che stanno già suscitando perplessità e preoccupazioni nella categoria dei consulenti fiscali. Facciamo comunque presente che, già in Commissione Bilancio del Senato, si parla di apportare delle modifiche alla norma, tra cui la rimodulazione delle rate della rottamazione delle cartelle.

#### Introduzione

Con l'approvazione del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 2016 diventa operativa la possibilità di definire in via agevolata i carichi iscritti a ruolo presso Equitalia, o agenti della riscossione equiparabili, dal 2000 al 2015, in previsione dell'abolizione di Equitalia stessa dal 1 luglio 2017. I debitori interessati possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e somme aggiuntive incluse nei predetti carichi esattoriali.

#### **ROTTAMAZIONE CARTELLE - Contribuenti interessati e oggetto dell'agevolazione**

La sanatoria riguarda **tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi accertamenti esecutivi, affidati ad Equitalia nel periodo compreso tra 1.1.2000 e 31.12.2015.**

I contribuenti interessati hanno la facoltà di estinguere i debiti oggetto dell'agevolazione, beneficiando della decurtazione di:

- **sanzioni;**
- **interessi di mora;**
- **somme aggiuntive ai crediti previdenziali.**

Per ogni ruolo rimarranno quindi da pagare:

- eventuale imposta non saldata;
- interessi per la ritardata iscrizione a ruolo (periodo tra la scadenza del tributo e l'affidamento della riscossione ad Equitalia);
- Aggi della riscossione (da calcolare però non sulle sanzioni)
- Spese di notifica, spese di rimborso per procedure esecutive, interessi in caso di rateazioni in corso.

#### **ROTTAMAZIONE CARTELLE - Modalità di adesione**

Il contribuente interessato deve provvedere a presentare una richiesta di adesione **entro il 23 gennaio 2017** tramite l'apposita modulistica messa a disposizione da Equitalia, indicando anche il numero di rate (ad oggi massimo 4). Su questo punto però potrebbero esserci quindi delle novità in sede di conversione del predetto decreto. Anche l'associazione nazionale dei commercialisti ha già chiesto di modificare il numero delle rate, portandone il numero massimo da 4 a 36, per rendere questa agevolazione alla portata del maggior numero di contribuenti.

**Entro il 24 aprile 2017, Equitalia comunica ai debitori l'importo complessivo del ruolo ancora da pagare** ed eventualmente l'importo delle rate, se richieste: in caso di rateazione, con interessi al 4,5%, entro il 15 dicembre 2017 va versato almeno l'83% (5/6) delle somme dovute. **In ogni caso i pagamenti richiesti vanno effettuati al più tardi entro il 15 marzo 2018.** Possono aderire anche i contribuenti che hanno rateazioni in corso, purché risultino in regola con tutti i pagamenti dovuti tra il 1.10 e il 31.12.2016.

Aderendo alla "definizione agevolata" dei ruoli, **il contribuente assume l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi ancora pendenti.** La presentazione dell'istanza di adesione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. Inoltre l'agente della riscossione non potrà proseguire con procedure di recupero coattivo già avviate.

#### **ROTTAMAZIONE CARTELLE - Importi agevolabili e non**

Questa agevolazione riguarda le cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi quali Irpef, Ires, Irap, Iva (tranne alcuni casi), contributi previdenziali e assistenziali nonché ruoli emessi da enti locali come Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (IMU, Tares ecc) purché affidati per la riscossione ad Equitalia stessa. **Non sono agevolabili le rateazioni per "avvisi bonari" in corso direttamente con l'Agenzia delle Entrate.**

Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle collegate a:

- IVA riscossa all'importazione;
- Somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato";
- Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

#### **ROTTAMAZIONE CARTELLE - Decadenza**

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una o dell'unica rata determina la decadenza dall'agevolazione, la definizione agevolata non produce più effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e/o decadenza per il recupero dei carichi pendenti.

#### **COMUNICAZIONE DATI IVA TRIMESTRALE – "SPESOMETRO"**

Un primo aspetto, da non sottovalutare dal punto di vista della mole di lavoro aggiuntiva, riguarda la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (fatture emesse e fatture ricevute). Viene introdotto dal 1.1.2017 l'obbligo della comunicazione con cadenza trimestrale; in precedenza l'obbligo di invio della comunicazione (spesometro) era annuale.

I dati dei documenti da trasmettere riguardano: i soggetti coinvolti, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota iva applicata, l'imposta e la tipologia di operazione. La scadenza per l'invio è l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre; es. i dati di ottobre novembre e dicembre vanno trasmessi entro la fine di febbraio.

L'aspetto più preoccupante riguarda le sanzioni in caso di comunicazione incompleta o errata: **in tal caso si parla di sanzioni di € 25 per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni singola fattura, fino ad una sanzione complessiva che comunque non può superare la trascurabile somma di € 25.000!**

L'Associazione Nazionale dei Commercialisti chiede con forza al governo di modificare quest'obbligo e soprattutto di rivedere l'impianto sanzionatorio, ad oggi eccessivamente gravoso. Il governo, per bocca del vice ministro Casero, sembra disposto ad accogliere queste istanze riducendo le sanzioni ad un decimo di quelle attuali e a variare la periodicità da trimestrale a semestrale.

Ci sembra pertanto opportuno ricordare a tutti l'importanza di trasmettere sollecitamente al commercialista ogni fattura emessa o ricevuta, sia attualmente, sia nel futuro, al fine di poter svolgere tempestivamente e correttamente questi nuovi adempimenti.

#### **COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE**

Oltre ai dati delle fatture emesse/ricevute, è stato introdotto un adempimento completamente nuovo. Con la stessa periodicità trimestrale, vanno trasmessi anche i dati delle liquidazioni Iva, mensili o trimestrali che siano. Con tale adempimento, l'Agenzia potrà verificare più velocemente la correttezza dei versamenti iva effettuati e richiedere gli eventuali mancati versamenti. Anche in questo caso, per omessa o incompleta comunicazione della liquidazione Iva, si parla di sanzioni elevatissime che vanno da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 50.000. Anche su questo aspetto è già in corso un dibattito parlamentare per rivedere l'entità di queste sanzioni !!!

#### **DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

In merito all'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che svolgono l'attività di erogazione di beni e servizi mediante "vending machine" (distributori automatici), il decreto fiscale in questione ha disposto il differimento, dal 1° gennaio al 1° aprile 2017, del termine di scadenza per questo adempimento.

Il decreto prevede anche la possibilità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di stabilire un'ulteriore proroga per i possessori di distributori con "specifiche variabili tecniche" (quelli più vecchi per intenderci), per i quali risulterebbe particolarmente gravoso adeguarsi brevemente a questi nuovi adempimenti.

#### **VOLUNTARY DISCLOSURE**

E' stata prevista la riapertura, fino al 31.7.2017, dei termini per aderire alla procedura di emersione volontaria dei capitali, cosiddetta "voluntary disclosure". Riguarda essenzialmente i capitali derivanti da somme detenute all'estero e/o somme non dichiarate e detenute in Italia. Oggetto di emersione possono essere anche i contanti e valori al portatore o titoli contenuti, ad esempio, nelle cassette di sicurezza.

Possono aderire soltanto i soggetti che non abbiano già presentato istanza in precedenti occasioni, che non abbiano procedimenti in corso (accertamenti, ispezioni, accessi, ecc..) e permette di sanare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016 relative a somme esclusivamente derivanti da reati tributari; su tali reati è previsto anche un condono penale. In caso di adesione le somme dovute (oppure almeno la prima delle tre rate mensili previste) vanno versate entro il 30 settembre 2017.